

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLXII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 8 APRILE 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1985
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Concessione di contributi integrativi dei bilanci comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951. (2559)	1985
PRESIDENTE	1985, 1986, 1988
VALSECCHI, <i>Relatore</i>	1985, 1986, 1987, 1988
VICENTINI	1986, 1987, 1988
CHIOSTERGI	1987
TROISI	1987
BIASUTTI	1987
DE MARTINO FRANCESCO	1987
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il bilancio</i>	1987
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1989

La seduta comincia alle 9,15.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Martino Carmine, Mannironi e Pesenti.

Discussione del disegno di legge: Concessione di contributi integrativi dei bilanci comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951. (2559).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di contributi integrativi dei bilanci comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951.

Invito il relatore, onorevole Valsecchi, a svolgere la sua relazione.

VALSECCHI, *Relatore*. In ordine al presente disegno di legge, la I Commissione permanente (Interni) ha deliberato di esprimere parere favorevole. Il provvedimento stesso ha avuto origine dai danni causati dalle alluvioni del Polesine.

In occasione di quei tragici eventi, il Governo si trovò nella necessità di emanare d'urgenza il decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212, convertito nella legge 2 gennaio 1952, n. 5, con il quale si autorizzava la spesa di lire 200 milioni in favore delle amministrazioni dei comuni e delle province colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951, onde poter concedere anticipazioni per la corresponsione delle competenze spettanti al personale dipendente.

Successivamente, il Ministero dell'interno ha predisposto il disegno di legge in esame allo scopo di provvedere adeguatamente alla sistemazione dei bilanci degli enti locali.

Questo provvedimento è stato necessario per il fatto che, col 31 dicembre dello scorso anno, hanno cessato di avere vigore le disposizioni

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

relative alla integrazione da parte dello Stato dei bilanci comunali e provinciali.

Col presente disegno di legge si propone di concedere un contributo per il pareggio dei bilanci relativamente agli anni 1952, 1953 e 1954. Detto contributo verrebbe concesso secondo le norme adottate con i precedenti provvedimenti di integrazione dei bilanci degli enti locali e con la procedura di cui alle leggi 30 luglio 1950, n. 575, 22 aprile 1951, n. 288 e 7 dicembre 1951, n. 1513.

Durante le more dell'approvazione dei provvedimenti previsti dal disegno di legge, venne autorizzato, in caso di necessità, il Ministero dell'interno a disporre anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti locali, in misura non superiore al quarto dell'importo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti, autorizzate nel bilancio precedente.

Il provvedimento prevede altresì l'esonero dall'obbligo della restituzione delle anticipazioni effettuate a favore delle province e dei comuni ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212, per il pagamento delle competenze al personale dipendente, e ciò nella considerazione che lo schema in esame assicura la integrazione dei bilanci a partire dal 1° gennaio 1952, mentre anche nell'ultimo bimestre 1951, a seguito dei fatti verificatisi nel Polesine e in altre zone, è venuto a mancare a detti enti, quasi completamente, il gettito dei proventi tributari.

Ai sensi della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, si è provveduto a concedere anticipazioni al fine di pagare le competenze che spettavano ai dipendenti degli enti di cui trattasi. Quindi, in dipendenza di detta legge, all'articolo 3 è stabilita la rinuncia al rimborso dell'anticipo per il pagamento delle competenze di dipendenti di tali enti locali, salvo, evidentemente, il conguaglio che si può fare poi in sede di bilancio preventivo 1952 o, meglio ancora, in sede di conguaglio del bilancio consuntivo del 1951, di cui alla citata legge n. 1513.

La somma occorrente per il finanziamento è di 3 miliardi di lire, di cui 500 milioni graveranno sull'esercizio finanziario 1951-52, 2 miliardi sull'esercizio 1952-53 e 500 milioni su quello 1953-54. Praticamente, dato che gli enti locali hanno il bilancio comunale che si riferisce all'anno solare, per il 1952 si avrà una disponibilità di 2 miliardi e mezzo e nel 1953 il residuo mezzo miliardo.

Ciò consente al Ministero dell'interno la disponibilità di un fondo di manovra, giacché per il 1952 tale Amministrazione si trova ad

avere una maggiore disponibilità di quella che avrebbe avuto se vi fosse stata una perfetta concordanza fra l'anno finanziario e quello solare.

Alla copertura della spesa prevista, per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53, sarà provveduto con una aliquota del provento derivante dall'emissione, autorizzata con legge 14 dicembre 1951, n. 1325, dei buoni novennali del tesoro che sono stati emessi in dipendenza delle alluvioni.

Per la determinazione degli enti da ammettere al beneficio della integrazione, si è ritenuto che, anziché demandarne la elencazione ad apposito decreto ministeriale (come è previsto nell'articolo 1), conveniva riferirsi alla circostanza della iniziale sospensione del pagamento dei tributi erariali, comunali e provinciali, analogamente a quanto disposto dal decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212, per le anticipazioni relative al personale.

La ragione logica di ciò è da ricercarsi nel fatto che tale riferimento è l'effettiva causa che ha determinato il presente disegno di legge. Quindi, basta che si sia verificata la condizione che l'Intendente di finanza abbia autorizzato la sospensione della riscossione dei tributi in un comune o in una provincia, perché il comune o la provincia abbia diritto alla integrazione di cui alla presente legge.

Ritengo, pertanto, che il provvedimento possa essere approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VICENTINI. Ricordo ai colleghi che è stata nominata una Commissione speciale per l'esame di tutti i provvedimenti riguardanti le zone alluvionate; mi sembra quindi logico che anche questo provvedimento debba essere sottoposto all'esame di detta Commissione; pertanto ritengo che vi sia una pregiudiziale che non consente di continuare l'attuale discussione.

In secondo luogo, faccio osservare che nel provvedimento si parla di zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951. Ora tutti i provvedimenti sono stati presi per le zone colpite dalle alluvioni anche dell'estate, oltre che dell'autunno 1951. Perciò domando al relatore se è a conoscenza di comuni colpiti dalle alluvioni dell'estate 1951 i quali verrebbero a beneficiare dei diritti di questa legge.

VALSECCHI, *Relatore*. Faccio osservare che, col provvedimento in esame, si tratta di concedere un anticipo alle amministrazioni degli enti locali e di conguagliare i bilanci di tali Amministrazioni che, nella impossibilità di riscuotere i tributi, si trovino in diffi-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

coltà. Si tratta soprattutto di pagare stipendi e di far fronte a spese ordinarie. Quindi il provvedimento ha un aspetto tutto suo particolare, nonostante che rientri nel quadro generale delle riparazioni dei danni delle alluvioni. Avendo un oggetto così ben determinato, anche se la Commissione speciale lo esaminasse, non vedo in che cosa potrebbe modificarlo.

VICENTINI. È una questione di competenza.

VALSECCHI, *Relatore*. Questa è cosa che riguarda la Presidenza della Camera. Mi sono anche chiesto perché il disegno di legge non sia stato deferito alla I Commissione in sede legislativa, mentre noi avremmo potuto soltanto esprimere un parere dal punto di vista finanziario. Invece è avvenuto il contrario.

In merito alla seconda osservazione dell'onorevole Vicentini, desidero dichiarare che ho fatto una indagine. Dato che il motivo informatore di questa legge è la sospensione della riscossione dei tributi, nei comuni nei quali si è verificata l'alluvione, ho constatato che nei mesi di agosto e di settembre 1951 non si è verificata alcuna richiesta per l'esenzione del tributo.

Cosicché alle eventuali deficienze di quei comuni si può far fronte con la legge che vigeva fino al 1951. Il fatto, poi, della mancata richiesta da parte dei comuni colpiti dalle alluvioni nei mesi di agosto e di settembre ha determinato la esclusione della estensione delle provvidenze anche per le zone colpite durante l'estate.

CHIOSTERGI. A me sembra che le ragioni esposte dal relatore contro la pregiudiziale siano valide. In realtà, ora, si tratta di un provvedimento di urgenza a carattere finanziario che permette ai comuni che non hanno potuto riscuotere le imposte e le tasse di fare fronte a spese che sono assolutamente urgenti.

Pertanto, ritengo che dovremmo sollecitare, senza sollevare altre obiezioni, la discussione e l'approvazione del presente disegno di legge il quale è di competenza della nostra Commissione perché riguarda materia finanziaria, e cioè la sospensione dei tributi che venivano riscossi dagli enti locali e che, invece, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, sono stati sospesi.

TROISI. Ritengo che il provvedimento debba essere approvato al più presto possibile. Per quanto riguarda i comuni colpiti dalle alluvioni della scorsa estate, mi risulta che alcuni di essi si trovano in condizioni di molto disagio.

VALSECCHI, *Relatore*. Dato che la questione interessava particolarmente anche la mia provincia, ho esaminato il problema in tutti i suoi aspetti. Non esiste al Ministero una richiesta specifica di esenzione di tributi, prodotta o da comuni o da province nelle quali i comuni hanno sede. Poiché la motivazione della legge è stata la sospensione del tributo, evidentemente, in quei casi e solo per essi, il Ministero può fare fronte alle necessità, su richiesta del comune, attraverso la legge del 1951 che prevede la integrazione dei bilanci comunali a qualsiasi titolo, ma non a questo particolare titolo quale è quello della sospensione della riscossione dei tributi.

BIASUTTI. Non posso non rilevare che, da parte della Commissione speciale per gli alluvionati, a suo tempo fu approvata la legge sulla esenzione del pagamento dei tributi. Ciò dimostra che la Commissione speciale aveva ogni possibilità di deliberare anche nel campo finanziario. Mi pare che noi, esaminando il provvedimento, verremmo a limitare l'attività della Commissione speciale.

VICENTINI. Rammento che il disegno di legge riguardante la sospensione di ogni pagamento, anche nei rapporti privati, è stato esaminato dalla citata Commissione speciale. Perciò insisto nella mia pregiudiziale.

DE MARTINO FRANCESCO. Mi pare che, dal punto di vista logico, le obiezioni sollevate dall'onorevole Vicentini non abbiano rilevanza. Non vedo perché, trattandosi di una integrazione a favore dei bilanci delle Amministrazioni comunali, si debba perdere del tempo per eccezioni puramente formali.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Mi dichiaro contrario alla pregiudiziale dell'onorevole Vicentini. La legge organica a favore degli alluvionati riguarda in fondo tutti coloro che hanno ricevuto danni dalle alluvioni. Ora si tratta di prendere in considerazione la situazione particolare in cui si sono trovati i comuni e le provincie i quali hanno dovuto incontrare spese immediate e contingenti creando così nei loro bilanci una situazione difficile.

Così lo Stato ha sentito la necessità di venire incontro a tale situazione allo scopo di provvedervi. Si tratta in fondo di un atto amministrativo avente forma compensativa. Siccome i comuni non hanno potuto riscuotere i tributi ed inoltre hanno avuto a loro carico spese di carattere straordinario, per andare incontro a tale situazione è stato proposto all'esame del Parlamento il presente disegno di legge.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

Dichiaro, perciò, che sono favorevole alla prosecuzione della discussione.

VALSECCHI, *Relatore*. Mi permetto di insistere sull'urgenza del provvedimento. Siamo ormai al mese di aprile e vi sono dipendenti dagli enti comunali i quali attendono da mesi la liquidazione delle competenze ad essi spettanti.

Mi sembra che sarebbe una questione puramente formale quella di chiedere il deferimento del disegno di legge all'esame della Commissione speciale. Penso che, date anche le ragioni di urgenza (poiché i dipendenti degli enti locali devono riscuotere almeno quattro mesi di stipendio), ciò non sia opportuno.

PRESIDENTE. Debbo far notare all'onorevole Vicentini e alla Commissione che non siamo di fronte ad uno di quei provvedimenti — come del resto ha sottolineato l'onorevole Sottosegretario di Stato — che riguardano i terzi interessati; si tratta di un provvedimento che concerne la posizione dello Stato verso le province e i comuni e viceversa; un provvedimento quindi di carattere, sarei per dire, interno. L'onorevole Vicentini ha citato il caso della moratoria come caso tipico per la affermazione della competenza della Commissione speciale. Devo far notare che proprio il caso della moratoria è un provvedimento che riguarda i diritti soggettivi dei terzi, ma non riguarda i rapporti interni dell'Amministrazione, cioè la posizione dell'Amministrazione dello Stato verso le Amministrazioni delle province e dei comuni. Quindi, si tratta di un disegno di legge avente carattere di tutto particolare e di natura prevalentemente finanziaria. Da ciò la competenza specifica della nostra Commissione.

Ad ogni modo, se l'onorevole Vicentini, dopo i chiarimenti forniti dall'onorevole Sottosegretario di Stato, insiste nella sua pregiudiziale, dovrò porre in votazione la sua proposta.

VICENTINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Alle Amministrazioni dei comuni e delle province delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951, nei quali sia disposta la sospensione totale e parziale del pagamento

dei tributi erariali, comunali e provinciali, possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1953, contributi integrativi da parte dello Stato, qualora, nonostante l'applicazione degli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, non possano conseguire il pareggio economico dei propri bilanci.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale della finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.

(È approvato).

ART. 2.

Nelle more dei provvedimenti previsti dall'articolo precedente, il Ministro per l'interno è autorizzato, in caso di necessità, a disporre anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore al quarto dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti autorizzate nel bilancio precedente.

Di tali anticipazioni sarà tenuto conto in sede di pagamento dei contributi da determinare ai sensi dell'articolo precedente.

(È approvato).

ART. 3.

I comuni e le province, ai quali sono state concesse le anticipazioni previste dal decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212, convertito nella legge 2 gennaio 1952, n. 5, per il pagamento delle competenze al personale dipendente, sono esonerati dall'obbligo della relativa restituzione a norma dell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge medesimo.

(È approvato).

ART. 4.

Per fronteggiare le spese di applicazione della presente legge saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1951-52, 1952-53 e 1953-54 rispettivamente le somme di lire 500 milioni, di lire 2 miliardi e di lire 500 milioni.

Alla copertura della spesa prevista per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 sarà provveduto con una aliquota del provento derivante dall'emissione dei buoni novennali

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 APRILE 1952

del Tesoro, autorizzata con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Concessione di contributi integrativi dei bilanci comunali e provinciali delle zone

colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951 ». (2559):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Barbina, Bavaro, Biasutti, Casoni, Castelli Avolio, Cavallari, Chiaramello, Chini Cocoli Irene, Chiostergi, Cicerone, Corbino, Costa, D'Agostino, De Martino Francesco, De Palma, Ferreri, Guggenberg, Longoni, Maniera, Ponti, Ricci Giuseppe, Scarpa, Sullo, Tosi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Valsecchi, Vicentini, Walter.

Sono in congedo:

De Martino Carmine, Mannironi, Pesenti.

La seduta termina alle 10,15.